



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 479

DEL 10 GIUGNO 2020

OGGETTO: Istanza congiunta di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata dall'ing. Leonello De Antoniis e dal Comune di Castelli – Procedura negoziata per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria relativi all'intervento di messa in sicurezza e stabilizzazione del versante loc. Streppino a margine del centro storico del Capoluogo – Criterio di aggiudicazione: minor prezzo – Importo a base di gara: euro 137.569,01 – S.A.: Comune di Castelli (TE).

PREC 105/2020/L/PB

Il Consiglio

VISTA l'istanza singola presentata dall'ing. Leonello De Antoniis, acquisita al prot. ANAC n. 36361 del 19.5.2020, e la successiva adesione all'istanza di precontenzioso in oggetto, comunicata dal Comune di Castelli con apposito modulo acquisito al prot. ANAC n. 38795 del 27.5.2020;

CONSIDERATO che l'istante contesta l'esclusione dalla gara, disposta dalla Stazione appaltante *«in quanto il requisito di cui alla lettera C di cui al punto 2.2 dell'Avviso esplorativo pubblicato risulta essere stato frazionato fra i diversi componenti del raggruppamento, ponendosi così in contrasto con quanto è espressamente previsto dall'ultimo capoverso del medesimo paragrafo di cui alla lettera C»*, atteso che – a proprio giudizio – *«la lex specialis prevedeva solo ed esclusivamente un divieto di frazionamento dei servizi di punta e l'esclusione poteva essere evitata alla luce del chiarimento pubblicato dal Consiglio dell'Autorità dell'ANAC in data 14.11.2018 in merito al Bando tipo n. 3»*;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 30.3.2020;

VISTA la documentazione in atti e le memorie prodotte dalle parti;

RITENUTO che il parere può essere reso ai sensi dell'art. 11, comma 5 del Regolamento di precontenzioso;

CONSIDERATO che il punto 2.2 della *lex specialis*, tra i requisiti di idoneità e di capacità tecnico-professionale, alla lettera c) prevede l' *«avvenuto svolgimento alla data di pubblicazione del presente avviso, di 2 servizi di ingegneria e di architettura - c.d. "servizi di punta" - relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e delle categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare (individuare sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali), per un importo totale (inteso come somma degli importi dei lavori per cui i servizi sono stati svolti), calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento, non inferiore a 0,8 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, come segue:*



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

ID.Opere: S.04 – CATEGORIA D'OPERA: STRUTTURE – VALORE DELLE OPERE: € 1.080.000,00 – IMPORTO COMPLESSIVO MINIMO PER L'ELENCO DEI SERVIZI: € 1.080.000,00

Questo requisito, in caso di raggruppamenti, NON è frazionabile con riferimento agli importi relativi a ciascuna classe e categoria fra i componenti del raggruppamento e deve essere posseduto dal mandatario o dai mandanti. Non è pertanto possibile raggiungere l'importo dei lavori relativo a ciascuna classe e categoria sommando gli importi di più servizi di progettazione. E' invece possibile che soggetti diversi appartenenti al medesimo raggruppamento concorrente abbiano svolto, ciascuno per l'intero, la progettazione relativa a due servizi di una determinata classe e categoria»

CONSIDERATO quanto previsto dal Bando Tipo n. 3, punto 7.4, con riferimento ai servizi di punta, ovvero che «*Il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente punto 7.3 lett. j) deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria.*

Il requisito dei due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID deve essere posseduto da un solo soggetto del raggruppamento in quanto non frazionabile.

[o, in alternativa] Il requisito dei due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID può essere posseduto da due diversi componenti del raggruppamento» e quanto specificato nell'allegata nota illustrativa («la stazione appaltante, in relazione alla singola categoria e ID, ha facoltà di scegliere tra richiedere il possesso dei due servizi in capo ad un unico soggetto del raggruppamento oppure in capo due soggetti diversi, fermo restando il principio dell'infrazionabilità del singolo servizio. Si è scelto di dare questa opzione in relazione al dubbio del se i due servizi di punta dovessero essere svolti entrambi dal medesimo soggetto oppure da più soggetti facenti parte del medesimo raggruppamento. Posto che il requisito è due servizi di punta svolti nella singola categoria e ID (da ripetere per tutte le categorie e ID previste dal bando), ci si è chiesti se, in assenza di una norma specifica, il divieto di frazionamento dovesse riguardare il "requisito" oppure il "singolo servizio": nel primo caso, i due servizi devono essere entrambi svolti da un unico soggetto partecipante al raggruppamento; nel secondo caso, i due servizi ben possono essere svolti da due soggetti diversi i quali devono possedere, ciascuno, l'intero importo del singolo servizio»);

PRESO ATTO del 'Chiarimento' relativo al divieto di frazionamento dei due servizi di punta di cui al punto 7.4, pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità in data 19 novembre 2018, a tenore del quale «*Con riferimento al requisito dei "due servizi di punta", di cui al punto 7.4, il divieto di frazionamento riguarda il singolo servizio di ogni "coppia di servizi" di punta relativi alla singola categoria e ID che deve essere espletato da un unico soggetto. Pertanto, come già indicato nella nota illustrativa al bando tipo n. 3 (punto 7 pag. 11), nel singolo ID, i due servizi di punta possono essere svolti sia da un unico soggetto sia da due soggetti diversi del raggruppamento - mai da tre o più soggetti visto il divieto di frazionamento - per un importo complessivo pari a quello richiesto dagli atti di gara nel singolo ID. Per i diversi ID, per cui sono richiesti i servizi di punta, deve essere consentita la dimostrazione del requisito anche da parte di differenti componenti del raggruppamento; non è esigibile, infatti, la dimostrazione del requisito per tutte le ID da parte di un solo componente del RTP (ovvero dai due previsti in base alla seconda opzione contemplata nel Bando tipo). Nei raggruppamenti verticali, invece, ciascun componente deve possedere i doppi servizi di punta in relazione alle prestazioni*



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

che intende eseguire, con l'eccezione dei due servizi di punta attinenti alla categoria prevalente che devono essere posseduti dalla mandataria».

CONSIDERATO che nel caso di specie la Stazione appaltante – che, si ribadisce, ha facoltà di scegliere tra richiedere il possesso dei due servizi in capo ad un unico soggetto del raggruppamento oppure in capo a due soggetti diversi – ha optato per la prima ipotesi e che dunque ciò, comportando che sia considerato non frazionabile l'intero requisito (dei due servizi di punta) e non solo il singolo servizio, significa in definitiva che i due servizi devono essere stati entrambi svolti e, ai fini della partecipazione alla gara, dimostrati da un unico soggetto partecipante al raggruppamento;

RITENUTO che non è corretta l'interpretazione proposta dall'istante in relazione alla clausola della *lex specialis* oggetto di contestazione, ovvero che essa prevederebbe solo ed esclusivamente un divieto di frazionamento dei servizi di punta (singolarmente intesi) e ritenuto, altresì, che per una diversa conclusione non soccorre neppure il richiamato 'Chiarimento' dell'Autorità, atteso che laddove si specifica che *«i due servizi di punta possono essere svolti sia da un unico soggetto sia da due soggetti diversi del raggruppamento»* si fa sempre implicitamente riferimento alla facoltà attribuita alla stazione appaltante di scegliere se richiedere il possesso dei due servizi di punta ad un unico soggetto (mandatario o singolo/i mandante/i) oppure a due soggetti diversi del raggruppamento e non – come verosimilmente inteso dall'istante – alla possibilità che i due servizi di punta (riferiti alla singola categoria e ID) possano essere dimostrati, indifferentemente, o da un unico soggetto o da due soggetti diversi del raggruppamento (v. infatti il richiamo fatto nel 'Chiarimento' a quanto esplicitato sulla questione nel punto 7-pag. 11 della nota illustrativa al Bando tipo n. 3, che quindi si intende integralmente richiamato);

RITENUTO che la *lex specialis*, laddove puntualizza che *«E' invece possibile che soggetti diversi appartenenti al medesimo raggruppamento concorrente abbiano svolto, ciascuno per l'intero, la progettazione relativa a due servizi di una determinata classe e categoria»* (sottolineatura aggiunta – n.d.r.), ha correttamente interpretato le previsioni in materia del Bando tipo n. 3 e dunque non può ragionevolmente sostenersi neppure una sua scarsa chiarezza o addirittura un errore redazionale;

Il Consiglio

ritiene, per le motivazioni che precedono, che l'esclusione dalla procedura di gara in oggetto dell'istante – mandatario del costituendo RTP – sia conforme alla disciplina normativa in materia di possesso di requisiti tecnico-professionali, in quanto non ha dimostrato il possesso dei due servizi di punta relativi alla categoria e classe di opere previsti dalla *lex specialis* in capo ad un unico soggetto partecipante al raggruppamento medesimo.

Il Presidente f.f.

Francesco Merloni



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 18 giugno 2020

Per il Segretario Maria Esposito
Rosetta Greco

Atto firmato digitalmente